



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE

N. 668/2025 R.G.

Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies³ CPC
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 668/2025 R.G.** promossa

da

1

Parte_1 **E C.** corrente in Gattinara (VC), Corso Garibaldi 49, in persona del legale rappresentante p.t. *Parte_1*, nata a Gattinara (VC) il 30.8.1973, con l'Avv. LAIMA PATRIARCA del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Gattinara, Via Massimo D'Azeglio 21 è elettivamente domiciliata

attrice

contro

CP_1 nato a Biella l'11.2.1974, residente in Lecco, Corso Monte San Gabriele 73, con l'Avv. RAFFAELE MASSIMO ADDAMO del Foro di Palermo, con studio in Bagheria (PA), Via Diego D'Amico 37, presso il cui indirizzo pec *Email_1* è elettivamente domiciliato

convenuto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di cose mobili determinate.

Conclusioni

Parte_1 (come da atto di citazione):

“al Tribunale adito, contrariis reiectis:

- in via pregiudiziale di rito:

dichiarare l'incompetenza del Tribunale in virtù della clausola di arbitrato contenuta nell'art.9 dello Statuto della Parte_2 e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo 177/2025 Trib. Vercelli (R.G. 336/2025);

- in subordine, nel merito:

- preliminarmente, dichiarare improponibili in virtù della clausola di arbitrato contenuta nell'art.9 dello Statuto della Parte_2 le domande di cui al ricorso monitorio e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo 177/2025 Trib. Vercelli (R.G. 336/2025);

- respingere le domande di CP_1 siccome infondate, per le motivazioni di cui in narrativa di citazione in opposizione e/ o per quelle dichiarate dal Giudice e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo 177/2025 Trib. Vercelli (R.G. 336/2025);

in ogni caso: condannare l'opposto al rimborso in favore dell'opponente delle spese ed onorari di causa;

in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova ed in caso di ritenuta necessità, ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze che, espunte eventuali espressioni valutative, vengono dedotte quali capi di prova:

A) vero che CP_1 ha lasciato la moglie ed il lavoro in data 8/12/2024 (si indica a teste: Testimone_1 res. in Gattinara);

B) vero che il 29 aprile 2025 mi sono accorto di non avere cambiato la password di accesso al programma Aruba per la fatturazione elettronica della Parte_1 (si indica a teste: Testimone_1 res. in Gattinara);

C) vero che fino al 12/12/2024 CP_1 era il solo ad avere le credenziali per accedere al programma Aruba per la fatturazione elettronica della Parte_1 : in quella data me le ha comunicate (si indica a teste: Tes_1 [...] res. in Gattinara);

D) vero che in data 2/5/2025 ho aggiunto alla password della fatturazione elettronica della Parte_1 la “verifica in due passaggi” in modo che solo io possa avere l’ulteriore codice per l’accesso, generato dall’apposita applicazione Aruba (si indica a teste: Testimone_1 res. in Gattinara).”

CP_1 (come da comparsa di costituzione e risposta):

“chiede che Voglia il **Tribunale di Vercelli** disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

In via pregiudiziale

- ritenere e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 28 del 4.3.2010, per come modificato dall'art.7 del D.Lgs. n°149 del 10.10.2022.

Nel merito

- preso atto dell'adesione del sig. CP_1 all'eccezione di compromesso, disporre la rimessione della causa all'Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Vercelli, che deciderà anche in ordine alle spese;

- compensare le spese e competenze legali del presente giudizio.”

Motivi della decisione

Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec il 9.5.2025 **Parte_1** si è opposta al decreto ingiuntivo n. 177/2025 (R.G. 336/2025) chiesto da **CP_1** quale socio di **Parte_1** ed emesso dal tribunale di Vercelli il 2.4.2025 con cui fu ingiunto di consegnare:

- copia estratti conto aziendali degli ultimi 10 anni;
- copia fatture di acquisto;
- copia assegni bancari emessi e relativa giustificazione del pagamento;
- copia contratti di mutuo/leasing in corso;
- copia del contratto di comodato d'uso gratuito registrato relativo all'immobile ove viene svolta l'attività aziendale.

I motivi di opposizione sono:

- la clausola arbitrale all'art. 9 dei patti sociali, a seconda che sia qualificata come arbitrato riturale o irrituale, comporta rispettivamente l'incompetenza del giudice ordinario o l'improponibilità del ricorso monitorio. In ogni caso, il decreto ingiuntivo dev'essere dichiarato nullo;
- infondatezza nel merito della domanda avversaria di consegna dei documenti di cui al decreto ingiuntivo.

Con comparsa depositata il 25.7.2025 **CP_1** si è costituito, da un lato, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di

mediazione, dall'altro, aderendo all'eccezione di clausola arbitrale, dall'altro ancora, difendendo nel merito la fondatezza del diritto alla consegna dei documenti di cui al decreto ingiuntivo.

Con decreto ex art. 171 bis³ CPC emesso il 22.8.2025 fu confermata la data della prima udienza.

L'unica memoria integrativa depositata è la n. 2 ex art. 171 ter CPC dell'attrice.


All'udienza 6.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies³ CPC.

La causa viene ora in decisione.

L'opposizione è fondata.

1.Preliminarmente, occorre qualificare la clausola n. 9 contenuta nell'atto di *“donazioni di quote sociale e società in nome collettivo”* n. rep. 187.090 – n. racc. 25.001 del 13.12.2017 a rogito Notaio *Persona_1* di Borgosesia (doc. 3 attrice)

4



1.1 Secondo la Corte di cassazione, il criterio distintivo tra arbitrato rituale e irrituale risiede nel fatto che le parti mentre nell'arbitrato rituale vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 CPC con le regole del procedimento arbitrale, nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass. 7198/2019, 23629/2015).

Si è anche affermato che, per distinguere le due forme di arbitrato, non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità ovvero nella veste di amichevoli compositori (non

essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell’esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale ex art. 829 CPC), né la previsione diesonero degli arbitri da “formalità di procedura” (previsione compatibile con l’arbitrato rituale ex 816 CPC), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell’arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia” (Cass. 21059/2019, 833/1999).

Dunque, per distinguere tra arbitrato rituale e irrituale occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (Cass. 21059/2019, 11313/2018, 26135/2013).

5

1.2 Nonostante a pag. 4 ultimo par. dell’atto di citazione Parte_1 si sia limitata a prospettare l’alerna possibilità di qualificare la clausola n. 9 come “arbitrato rituale” o come “arbitrato irrituale”, demandandola integralmente al giudice (senza alcun rilievo avversario sul punto in comparsa), salvo poi allegare per la prima volta all’udienza gli elementi in base ai quali dovrebbe ritenersi che la clausola n. 9 istituisca un arbitrato rituale, il giudice ha il potere – dovere di qualificare la clausola in questione.

1.3 Ad avviso del tribunale, la clausola n. 9 sopra trascritta va qualificata come arbitrato rituale perché non sono decisivi, come ritiene la giurisprudenza di legittimità, i seguenti elementi:

- che l’arbitro sia qualificato come “*amichevole compositore*”;
- che egli decida “*pro bono ed aequo*” senza l’osservanza di alcuna formalità di procedura, tranne quelle per legge inderogabili;
- che la decisione sia inappellabile,

mentre lo sono i seguenti altri dati letterali:

- la locuzione “*Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra la società ed i soci*”;

- l'indicazione che l'arbitro “*deciderà*”, espressivo del giudicare;
- l'uso del termine “*decisione*” nell'ultimo periodo.

1.4 Oltre a ciò si deve tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale, dato che entrambe le parti hanno omesso di allegare il comportamento complessivo o la comune intenzione che consentano di addivenire ad una diversa valutazione.

1.5 All'odierna udienza *CP_1* ha rilevato che “*tra le parti è in corso un altro arbitrato che l'arbitro, sulla base della clausola n. 9 contenuta nei patti sociali, ha qualificato come arbitrato irrituale*”: ma la qualificazione data in quella sede (prima ancora del lodo, come ha sostenuto *Parte_1* di rincalzo) non è affatto vincolante nella presente.

1.6 Infine, la formulazione omnicomprensiva della clausola n. 9 (“*qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra la società e i soci*”) include la presente controversia nel suo àmbito di applicazione.

2. Sulla sco *Parte_1* alificazione, va dichiarata l'incompetenza del giudice statale, come eccepito dall'attrice *Parte_1* convenuta in senso sostanziale trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Dal canto proprio, *CP_1* attore in senso sostanziale, “*riconosce e non contesta*” (pag. 2 comparsa) la clausola compromissoria: dunque ha aderito all'eccezione di compromesso (*ibidem*, pag. 5 ultime due righe).

2.1 Come affermato a partire da CSU 24153/2013, l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza.

2.2 La presenza di una clausola compromissoria, peraltro, non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, né osta all'adozione di tale provvedimento, ferma restando la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione dell'improponibilità dal giudice dell'opposizione (Cass. 25939/2021, 5265/2011).

3. A fronte di quanto finora detto, è infondata la domanda “pregiudiziale” di *CP_1* di dichiarare l’improcedibilità del giudizio per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. 28/2010, che, comunque, sarebbe stato suo onere introdurre ex art. 5 bis medesimo d. lgs.

3.1 Guardando la questione dal punto di vista sistematico, non ha senso logico sostenere l’obbligatorietà di uno strumento che serve a deflazionare il lavoro degli uffici giudiziari in un caso (come il presente) in cui la controversia non è di competenza del giudice statale, che, se rinviasse per il trimestre necessario per la mediazione (art. 6 d. lgs. 28/2010), aggraverebbe il tribunale di un processo destinato in ogni caso a concludersi con la declaratoria d’incompetenza.

3.2 Le parti, pattuendo la clausola compromissoria, hanno *a priori* sottratto la controversia alla competenza del giudice dello Stato: pertanto, questa stessa scelta è in sé e per sé deflattiva del contenzioso nei ruoli dei tribunali.

3.3 Tanto più che nei patti sociali (doc. 3 attrice) non si rinviene una clausola di conciliazione o di mediazione.

Spese di lite.

CP_1 ha contraddittoriamente chiesto di rimettere la causa all’arbitro “*che deciderà anche sulle spese*” e, al contempo, di “*compensare le spese e competenze legali del presente giudizio*”.

Ad avviso del giudice non vi sono i presupposti per accogliere entrambe le domande perché:

- il riparto delle spese è regolato dal criterio della soccombenza stabilito dall’art. 91 CPC, a prescindere dal fatto che la decisione sia in rito (come nel presente caso) o nel merito, senza che alcun rilievo - al precipuo fine di individuare la parte soccombente - abbia l’adesione del convenuto all’eccezione di incompetenza per la pattuizione di clausola compromissoria;
- la compensazione (integrale o parziale) delle spese di lite ex art. 92³ CPC può avvenire in presenza di presupposti tipici, quali la soccombenza reciproca, la novità assoluta della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o, a seguito di Corte Cost. sent. n. 77/2018, per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
- è vero che pur in presenza di una clausola compromissoria può essere chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo, ma l’ingiungente, così facendo, si assume il rischio che l’ingiunto proponga opposizione eccependo che la controversia debba essere decisa in sede arbitrale;

- in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo accolta per presenza di clausola compromissoria, cfr. Cass. ord. 9035/2019, citata dallo stesso *CP_1* a pag. 2 della comparsa ma ad altri fini.

CP_1 soccombente, è condannato ex art. 91 CPC a rifondere a *Parte_1* le spese di lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:

- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (dichiarato in atto di citazione) → scaglione: indeterminabile (di bassa complessità);
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: minime per la semplicità di questioni giuridiche, e perché la fase decisionale è avvenuta all'unica udienza con discussione ex art. 281 sexies CPC, senza deposito di ulteriori atti difensivi.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa n. 668/2025 R.G. promossa da [...]

Parte_2 contro *CP_1* ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- RIGETTA la domanda proposta da *CP_1* in via pregiudiziale;
- DICHIARA L'INCOMPETENZA del tribunale a decidere la presente controversia in favore dell'arbitro nominato dal presidente dell' *Controparte_2* del distretto in cui ha sede la società, conseguentemente,
- DICHIARA NULLO il decreto ingiuntivo n. 177/2025 (R.G. 336/2025) emesso dal tribunale di Vercelli il 2.4.2025 e lo REVOCA;
- CONDANNA *CP_1* a rimborsare a *Parte_1* le spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 per compensi, € 286,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.

Vercelli, 7 novembre 2025.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo Gaspari